



Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia  
Area Agenzia regionale per il lavoro  
Servizio interventi per i lavoratori e le imprese  
Struttura Stabile Collocamento mirato di Pordenone

### CONVENZIONE di programma

**Ai sensi dell'art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68**

TRA

la **REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA- AREA AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO** con sede in Trieste, via San Francesco 37, codice fiscale 80014930327, e sede operativa in Pordenone, di seguito denominata semplicemente "Regione" rappresentata dalla dott.ssa Anna Maria Bosco, nata il 13.11.1959 a Napoli, in qualità di responsabile delegata di Posizione Organizzativa Collocamento Mirato, domiciliata per la carica a Trieste, in Via S. Francesco n. 37.

E

l'Impresa **CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA** codice fiscale 80003530930, di seguito denominata "Datore di lavoro", con sede legale a Pordenone, via Matteotti 12, rappresentata nel presente atto dal sig. Ezio Cesaratto, nato a Spilimbergo il 25.02.1951, in qualità di Legale rappresentante così come risulta dalla Delibera del Consiglio dei delegati n°848 del 24.08.2016;

**VISTO** l'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) che, al fine di favorire l'inserimento lavorativo e l'integrazione lavorativa dei disabili, prevede la stipula, tra gli uffici competenti ed il datore di lavoro, di convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla legge medesima;

**RICHIAMATA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1878 del 6 ottobre 2017 con la quale sono stati approvati i "Criteri generali per la stipula di convenzioni per l'inserimento lavorativo delle persone disabili ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999 n. 68 ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili");

**VISTA** la proposta di convenzione presentata dal Datore di lavoro in data 31/07/2018;

**PREMESSO** che il datore di lavoro ha stipulato precedenti convenzioni con la competente Struttura stabile del Collocamento Mirato di Pordenone, ai sensi della L. 68/99;

**VERIFICATO** che il Datore di lavoro è in regola con le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 68/99;

visto e premesso quanto sopra, tra le parti, come indicate,

**SI CONVIENE E STIPULA** quanto segue:

**Art. 1- Oggetto**

1. Il Datore di lavoro, con il presente atto, si impegna ad attuare il “Programma di inserimento lavorativo” per il conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla legge 68/1999, contenuto nell’ALLEGATO A che costituisce parte integrante della presente convenzione

**Art. 2 – Attuazione del “Programma di inserimento lavorativo”**

1. Il Datore di lavoro si impegna, entro la scadenza delle assunzioni programmate, a richiedere preventivamente il rilascio del Foglio di avviamento al lavoro.
2. Il programma di assunzioni di cui all’art. 1, qualora ciò sia necessario in base alla vigente normativa, dovrà essere attuato mediante apposite convenzioni, che stabiliscano tipologia e modalità dell’inserimento della persona disabile presso il Datore di lavoro.
3. Per le finalità di cui al comma 2, il Datore di lavoro si impegna a presentare alla competente Struttura del Collocamento Mirato la relativa proposta di convenzione almeno trenta giorni prima del termine previsto nel “Programma di inserimento lavorativo” di cui all’art. 1, per l’assunzione del singolo lavoratore.
4. Qualora il “Programma di inserimento lavorativo” preveda la copertura parziale della quota di riserva di cui all’art. 3 della L. 68/99, il Datore di lavoro utilizzerà per la rimanente quota gli ordinari strumenti previsti dalla medesima legge.

**Art. 3 - Cessazione del rapporto di lavoro**

1. Nel caso in cui, durante il periodo di vigenza della presente convenzione, si verifichi, per qualsiasi ragione, la cessazione del rapporto di lavoro di uno dei lavoratori di cui al “Programma di inserimento lavorativo”, il Datore di lavoro provvederà alla copertura dell’obbligo entro i successivi 60 giorni.

**Art. 4 – variazione della situazione aziendale**

1. Il programma e la durata degli obblighi occupazionali possono essere rideterminati dalle parti in presenza dell’insorgere di situazioni aziendali ed occupazionali non prevedibili al momento della stipula.
2. Qualora, durante l’attuazione del programma di assunzioni intervengano situazioni che legittimano la sospensione temporanea degli obblighi occupazionali ai sensi dell’art. 3, co. 5 della legge 68/99, la convenzione è sospesa per il corrispondente periodo e rideterminata entro 60 giorni dalla conclusione della sospensione.

**Art. 5 Azioni di sostegno all’inserimento lavorativo**

1. Per la realizzazione del Programma di inserimento lavorativo di cui all’art. 1 potranno essere attivati tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente in materia e dai servizi del collocamento mirato, in particolare:

- attività di preselezione;
- attività di riqualificazione;
- servizi di consulenza e tutoraggio;
- tirocini ai sensi della DGR 2429/2015;
- tirocini ai sensi del DPreg. 198/2016;
- inserimento temporaneo presso cooperative sociali.

#### **Art. 6 - Modifica del “Programma di inserimento lavorativo”**

1. In presenza dell’insorgere di situazioni aziendali ed occupazionali che rendono problematico l’inserimento al lavoro, non prevedibili al momento della stipula, il Datore di lavoro può richiedere una revisione del “Programma di inserimento lavorativo”, la cui nuova stesura deve essere concordata con la competente Struttura del Collocamento Mirato.
2. Qualora non sia possibile dar seguito all’ inserimento lavorativo programmato a causa delle condizioni previste dal co. 3 , art. 5 della L. 68/99, il datore di lavoro ricorrerà all’istituto dell’esonero nei termini stabiliti dalle normative vigenti.

#### **Art. 7 – Monitoraggio**

1. Il Datore di lavoro si impegna a collaborare all’attività di monitoraggio espletata dalla competente Struttura del Collocamento Mirato, in relazione alla tempistica delle assunzioni programmate, sullo stato di adempimento degli impegni occupazionali assunti nella convenzione.

#### **Art. 8 Inadempimento contrattuale e risoluzione della convenzione**

1. Il Datore di lavoro si impegna a consentire, dietro semplice richiesta della Regione, controlli relativi agli adempimenti di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente convenzione.
2. In caso di mancata attuazione del programma di inserimento di cui all’art. 1, la competente Struttura del Collocamento Mirato, previa contestazione al Datore di lavoro, provvederà all’assegnazione dei lavoratori disabili tramite avviamento numerico, segnalando contestualmente la situazione al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro.
3. Nel caso in cui il datore di lavoro non adempia agli impegni di cui all’articolo 2 della presente convenzione, la stessa sarà automaticamente risolta ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile salvo che il Datore di lavoro adduca idonei motivi a giustificazione del proprio inadempimento.

#### **Art. 9 – Controversie**

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Datore di lavoro e la Regione, non risolvibili in via amministrativa, saranno deferite all’autorità giudiziaria ordinaria.
2. Il Foro competente sarà quello di Trieste.

#### **Art. 10 – Rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alle disposizioni dettate in materia dalle vigenti leggi amministrative e civili, nonché alle disposizioni e condizioni tutte degli atti indicati e/o richiamati nelle premesse.

**LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO dalle parti**

Per la Regione FVG  
Il Responsabile di posizione  
Organizzativa  
Dott.ssa Anna Maria Bosco  
*(firmato digitalmente)*

Per il Datore di lavoro  
**Il legale rappresentante**  
Sig. Ezio Cesaratto  
*(firmato digitalmente)*

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile, le parti contraenti, come sopra rappresentate, dichiarano di aver letto e di approvare specificatamente gli artt. 1, 2, 8, della presente convenzione.

Per la Regione FVG  
Il Responsabile di posizione Organizzativa  
Dott.ssa Anna Maria Bosco  
*(firmato digitalmente)*

Per il Datore di lavoro  
**(es. Il legale rappresentante/il direttore risorse  
umane /l'amministratore unico, ecc.)**  
Sig. Ezio Cesaratto  
*(firmato digitalmente)*

*Il presente accordo, sottoscritto digitalmente in difetto di contestualità spazio/temporale, sarà registrato e assunto al protocollo a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c..*

## PROGRAMMA DI INSERIMENTO LAVORATIVO

Il Datore di lavoro CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA intende realizzare un programma di inserimenti lavorativi mirati per il conseguimento degli obiettivi occupazionali come di seguito definito:

**MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Vista l'attuale situazione dell'organico e delle scoperture:

- **numero dipendenti** (*base di computo*) **64**
- **numero scoperture** **1**

le assunzioni di cui al presente programma saranno attuate secondo le tempistiche e le modalità di inserimento di cui al seguente schema:

N. lavoratori	Data (entro il)	Modalità di inserimento (nominativa, numerica, altro)
1	28/02/2019	NOMINATIVA

